

*Dipartimento Welfare e
promozione del benessere di
comunità*

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX PIFIENS)

IL SINDACO

Vista

la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*);

Considerato

- che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya e che nel 2018 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa;
- che l'Italia risulta essere ancora interessata da situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirus;
- che le arbovirus comportano un pericolo di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione;
- che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Evidenziato inoltre

- che la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- che la lotta agli insetti adulti mediante insetticidi in atmosfera (adulticidi) è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- che l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento aggiuntivo e sporadico e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;

- che l'intervento adulticida assume inoltre il ruolo di intervento di contrasto in caso di emergenze sanitarie;
- che peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze insetticide tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace, diminuendo il livello di tossicità di tali prodotti;
- che con un ricorso indiscriminato ai trattamenti adulticidi si possono più facilmente sviluppare fenomeni di resistenza delle zanzare ai prodotti insettici;
- che occorre limitare l'esposizione ai prodotti adulticidi della popolazione fragile, prevedendo apposite misure in adiacenza di strutture scolastiche;
- che occorre limitare l'uso indiscriminato di tali prodotti in periodi dell'anno dove non vi è la necessità, ad esempio nel periodo primaverile;

Ritenuto

- che – all'opposto - quando si manifestino casi sospetti od accertati di malattie a trasmissione vettoriale o situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune, sentito il Dipartimento di Sanità Pubblica, provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e interventi di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo, se del caso, ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti;

Attesa

- la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, etc.);

Considerato

- che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l'Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

Ritenuto

- che l'efficacia temporale del presente provvedimento riguarda il periodo dal 01 aprile al 31 ottobre di ogni anno, essendo il periodo favorevole di sviluppo di questi insetti alla nostra latitudine;
- che si rende necessario provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;
- che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda USL, volte a informare, sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;
- che il Comune di Bologna svolgerà nel 2023 un intervento sperimentale di lotta integrata tramite lancio di maschi sterili di zanzara tigre, nell'area di Casteldebole, specificatamente riportata in

Allegato 2; in tale area gli interventi adulticidi sono da vietare in quanto vanificherebbero gli interventi di lotta integrata;

Visti

- il Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;
- Legge Regionale n. 19 del 4 maggio 1982, e successive modificazioni,
- la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
- l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni;
- il Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il DPR 6 ottobre 1998 n. 392 Presidi Medico Chirurgici (PMC);
- il Decreto Legislativo 2 novembre 2021 n. 179 : Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- l'art. 148 del Regolamento di Igiene per la salute e per l'Ambiente del Comune di Bologna;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 145 del 7 febbraio 2022;
- la Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 442 del 27 marzo 2023;
- le "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2022";

ORDINA

a tutti i cittadini e a tutti i soggetti pubblici e privati proprietari, affittuari o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistono o si possono creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza , ognuno per la parte di propria competenza :
di eseguire gli interventi larvicidi e tutti gli altri accorgimenti volti a contrastare lo sviluppo delle zanzare, secondo quanto già indicato e richiesto dal Regolamento di Igiene, art. 148:
<https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/zanzara-prevenzione-contenimento>

ORDINA ALTRESI'

quanto segue in merito agli interventi adulticidi:

1. obblighi di comunicazione di trattamenti adulticidi ad Ausl

L'esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi pubblici e privati deve essere comunicata preventivamente almeno 5 giorni prima della data prevista da parte della ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, o dal proprietario/conducente/amministratore dell'area da trattare, mediante apposita comunicazione ad Ausl tramite modulo ON LINE al seguente link:
<https://www.ausl.bologna.it/form/dsp/comunicazione-di-trattamento-adulticida-per-zanzare-in-are-a-privata>.

2. prescrizioni generali valide per tutti i tipi di trattamento adulticidi

I trattamenti adulticidi possono essere eseguiti negli spazi privati nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge e delle "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2022";

In particolare:

a) affiggere, almeno 48 ore prima, almeno 5 cartelli di avviso alla cittadinanza di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza nell'area da trattare e nell'intorno, in modo da essere ben visibili anche dalle aree confinanti private e pubbliche;

- b) effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari, notturne o nelle prime ore del mattino (dalle 19:00 alle 08:00);
 - c) non trattare con brezza o raffiche di vento superiore a 8 km/h. Sospendere il trattamento in caso di pioggia.
 - d) evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato, allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
 - e) accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;
 - f) non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
 - g) in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
 - h) coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
 - i) non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
 - j) far frequentare l'area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall'irrorazione;
 - l) se nell'area sono presenti orti è necessario coprire le verdure dell'orto e gli alberi da frutto con un telo impermeabile durante i trattamenti ed evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o in alternativa lavare frutta e verdura accuratamente prima del consumo;
 - m) nelle aree confinanti ad asili nido, scuole dell'infanzia e primarie, è vietato il ricorso a trattamenti adulticidi nei giorni e orari di apertura del plesso scolastico.
 - n) i prodotti insetticidi da impiegarsi, sia per l'uso professionale che non professionale, non devono recare in etichetta e in nessuna delle sezioni della Scheda dei dati di Sicurezza, le seguenti frasi di pericolo "H" e "EUH":
 - H340 *Può provocare alterazioni genetiche*
 - H341 *Sospettato di provocare alterazioni genetiche*
 - H350 *Può provocare il cancro*
 - H351 *Sospettato di provocare il cancro*
 - H360 *Può nuocere alla fertilità o al feto*
 - H361 *Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto*
 - EUH 380 *Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani*
 - EUH 381 *Sospetto di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani*
- Inoltre in etichetta non deve essere presente il pittogramma GHS06.

3. prescrizioni specifiche per interventi svolti in stagione primaverile prima del 31 maggio

Gli interventi sono ammessi solo in via straordinaria, esclusivamente a seguito della verifica del livello di infestazione presente, la quale deve essere condotta da personale esperto e senza conflitto d'interessi, mediante apposita relazione da trasmettere ad Ausl, e che potrà essere oggetto dei controlli svolti da parte degli Organi Accertatori preposti.

4. prescrizioni specifiche per gli impianti con distribuzione automatica di prodotti contro le zanzare

Coloro che utilizzano o installano un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto- repellenti) devono attenersi alle prescrizioni che seguono:

- a) dare comunicazione all'Azienda USL dell'ubicazione e delle caratteristiche tecniche dell'impianto secondo le modalità indicate al punto 1 della presente ordinanza;
- b) nell'impianto automatico di distribuzione NON possano essere utilizzati:
 - prodotti classificati pericolosi per la salute ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (detto Reg. CLP) in particolare per gli aspetti di cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione di categoria 1 e 2 e Sensibilizzanti di categoria 1 e che riportano sull'etichetta le indicazioni di pericolo

H (da 300 a 399), o le Informazioni supplementari sui pericoli per la salute” EUH029 - EUH031 - EUH032 - EUH066 - EUH070 - EUH071- EUH208;

- prodotti con proprietà di Interferenti Endocrini;

- prodotti classificati a tossicità acuta categoria 1, 2, 3 e prodotti Molto Tossici per l’Ambiente acquatico con rispettivi pittogrammi di pericolo GHS06 e GHS09;

- prodotti riconosciuti pericolosi per le api;

c) nell’impianto fisso automatico di distribuzione possono essere utilizzati esclusivamente prodotti Biocidi o PMC regolarmente autorizzati per questo specifico impiego come adulticidi per le zanzare e/o insetto repellenti utilizzabili in aree all’aperto e di uso non professionale;

d) qualora nell’impianto automatico di distribuzione si utilizzassero prodotti adulticidi si dovrà sottostare agli obblighi e alle prescrizioni previsti al punto 2 di cui alle lettere da b) a m);

5. prescrizioni specifiche per interventi adulticidi nell’area Casteldebole

Nell’area di Casteldebole, riportata in Allegato 2 è fatto divieto di intervenire con interventi adulticidi in quanto vanificherebbero l’intervento di lotta integrata svolto tramite lancio di maschi sterili di zanzara tigre, strumento di grande efficacia;

AVVERTE

- che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari/conduttori /amministratori dell’area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

- che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla Legge Regionale Emilia-Romagna n. 21/1984 e dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 integrato da quanto previsto dal Regolamento di Igiene del Comune di Bologna (art. 148, comma 9);

- che la vigilanza prevede:

- la verifica dei trattamenti larvicidi, in base a quanto riportato dal Regolamento di Igiene, art. 148;

- la verifica del rispetto di quanto indicato nella presente ordinanza, anche in merito al posizionamento di apposita cartellonistica (Allegato 1) e della corretta e completa comunicazione dei trattamenti ad Ausl;

DISPONE

che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento ed all’erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, l’Azienda Usl di Bologna, il Corpo di Polizia Locale, le Guardie Ecologiche Volontarie, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESI’

- che in presenza di casi sospetti od accertati di malattie trasmesse da zanzare, o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso ad emettere separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti.

Il presente atto ha efficacia temporale dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente ordinanza entra in vigore in data 1 giugno 2023 e viene abrogata la precedente ordinanza PG 326608/2022 del 19 maggio 2022

Allegati alla presente ordinanza:

- Allegato 1 - AVVISO DI TRATTAMENTO ADULTICIDA IN AREA PUBBLICA E PRIVATA: fac-simile di avviso alla cittadinanza
- Allegato 2 - AREA DI CASTELDEBOLE OVE VENGONO SVOLTI INTERVENTI SPERIMENTALI DI LOTTA INTEGRATA TRAMITE LANCIO DI MASCHI STERILI DI ZANZARA TIGRE: mappa dell'area

Bologna, 25/05/2023

**F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore**